

## **LA FINANZIARIA PER IL MEDICO DI MEDICINA GENERALE I PRIMI COMMENTI DELLA FIMMG**

---

### **PREMESSA**

*La L. 24.12.2007 n. 244 costituisce la legge Finanziaria per il 2008, entrata in vigore l'1.1.2008.*

*La presente circolare intende esaminare le principali novità contenute in tale provvedimento in materia di agevolazioni fiscali, nonché alcune misure di stanziamento di risorse di specifico interesse nell'ambito del Servizio sanitario.*

### **CREDITO D'IMPOSTA PER L'INCREMENTO DEL PERSONALE DIPENDENTE art. 2 commi 539 – 543.**

Viene previsto un credito d'imposta per i datori di lavoro che, dall'1.1.2008 al 31.12.2008, incrementano i dipendenti a tempo indeterminato:

- in Calabria, Campania, Basilicata, Puglia e Sicilia;
- nelle aree svantaggiate della Sardegna, Abruzzo e Molise.

#### **MISURA DEL CREDITO D'IMPOSTA**

Il credito d'imposta è concesso per il 2008, 2009 e 2010 ed è pari a 333,00 euro per ogni mese e per ogni assunto.

Nel caso di lavoratrici svantaggiate, il credito d'imposta aumenta a 416,00 euro per ogni mese. Per i lavoratori *part time* il credito d'imposta spettante è proporzionalmente ridotto.

#### **CONDIZIONI PER LA FRUIZIONE DEL CREDITO D'IMPOSTA**

Il credito d'imposta spetta a condizione che:

- i lavoratori assunti non abbiano mai lavorato prima, oppure abbiano perso o siano in procinto di perdere l'impiego, oppure siano portatori di *handicap* o lavoratrici svantaggiate;
- siano rispettati i contratti collettivi nazionali anche con riferimento alle unità lavorative che non danno diritto al credito d'imposta;
- siano rispettate le disposizioni vigenti in materia di salute e sicurezza dei lavoratori;
- il datore di lavoro non abbia ridotto la base occupazionale nel periodo dall'1.11.2007 al 31.12.2007, per motivi diversi dal pensionamento.

I soci lavoratori di società cooperative sono equiparati ai lavoratori dipendenti.

#### **Commento**

*In attesa di ulteriori ed eventuali precisazioni si ritiene che la norma sia applicabile anche alle assunzioni effettuate nell'ambito dell'esercizio di attività professionale di medicina generale convenzionata, e comunque nelle Regioni e nelle aree svantaggiate interessate dalla norma.*

#### **UTILIZZO DEL CREDITO D'IMPOSTA**

Il credito d'imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi del periodo d'imposta di riferimento e può essere utilizzato solo in compensazione nel modello F24.

#### **DECADENZA DEL CREDITO D'IMPOSTA**

Il diritto a fruire del credito d'imposta decade se:

- su base annuale, il numero complessivo dei dipendenti, a tempo determinato o indeterminato, è inferiore o pari al numero complessivo dei lavoratori dipendenti mediamente occupati nel periodo dall'1.1.2007 al 31.12.2007;
- se i posti di lavoro creati non sono conservati per un periodo minimo di tre anni (due per le piccole e medie imprese);
- se vengono definitivamente accertate violazioni sostanziali in materia fiscale, contributiva, di sicurezza e condotte antisindacali.

#### **PROVVEDIMENTO ATTUATIVO**

Le modalità di attuazione della presente agevolazione saranno stabilite da un successivo DM.

#### **AUTORIZZAZIONE DELLA COMMISSIONE EUROPEA**

L'efficacia della disciplina in esame è comunque subordinata all'autorizzazione della Commissione Europea.

## **CREDITO D'IMPOSTA PER LE AGGREGAZIONI DI STUDI PROFESSIONALI -art. 1 da comma 70 a comma 76**

*Viene previsto un credito d'imposta a favore degli studi professionali associati e delle altre entità giuridiche, anche in forma societaria, che risultino dall'aggregazione di un numero di professionisti compreso tra un minimo di 4 e un massimo di 10.*

### **AMBITO TEMPORALE**

Il credito d'imposta in esame si applica in relazione alle operazioni di aggregazione effettuate nel periodo compreso tra l'1.1.2008 ed il 31.12.2010.

### **AMMONTARE DEL CREDITO D'IMPOSTA**

Il credito d'imposta compete in misura pari al 15% dei costi sostenuti per:

- l'acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di beni mobili ed arredi specifici, attrezzature informatiche, macchine d'ufficio, impianti ed attrezzature varie, nonché di programmi informatici e brevetti concernenti nuove tecnologie di servizi;
- l'ammodernamento, ristrutturazione e manutenzione degli immobili utilizzati, che per le loro caratteristiche sono imputabili ad incremento del costo dei beni ai quali si riferiscono.

### **PROVVEDIMENTO ATTUATIVO**

Le modalità di attuazione della presente agevolazione saranno stabilite da un successivo DM.

### **AUTORIZZAZIONE DELLA COMMISSIONE EUROPEA**

L'efficacia della disciplina in esame è comunque subordinata all'autorizzazione della Commissione Europea.

### **Commento**

*Si tratta di un beneficio fiscale il cui ambito di applicazione è circoscritto a soggetti che esercitano attività professionale in associazione secondo qualsiasi forma giuridica;*

- *il beneficio è pari al 15% della spesa sostenuta dall'associazione per la ristrutturazione e manutenzione dell'immobile presso il quale è esercitata l'attività, e delle spese sostenute per l'acquisto delle attrezzature, degli arredi, dei programmi informatici e dei brevetti;*
- *il beneficio spetta alle aggregazioni professionali effettuate a partire dal 1° gennaio 2008 fino al 31 dicembre 2010. E' previsto un limite minimo pari a quattro e uno massimo pari a dieci di professionisti partecipanti all'aggregazione, ad eccezione della categoria dei medici convenzionati con il SSN per i quali, come previsto dall'emendamento, i limiti minimo e massimo possono essere elevati con Decreto del Ministero della salute;*
- *il beneficio spetta a condizione che tutti i professionisti partecipanti all'aggregazione esercitino l'attività professionale esclusivamente all'interno della struttura. Nell'emendamento è prevista una deroga a tale limitazione da disciplinare con Decreto ministeriale apposito relativamente alla categoria dei medici convenzionati con il SSN;*
- *il beneficio è pari al 15% delle spese sostenute dalla data di costituzione dell'associazione e nei 12 mesi successivi;*
- *l'ammontare del credito di imposta è portato in diminuzione del debito fiscale risultante dal modello F24 a partire dal mese successivo a quello durante il quale è stata effettuata la spesa;*
- *è prevista l'emanazione di Decreti ministeriali attuativi della disciplina legislativa;*
- *il beneficio fiscale non è applicabile fino a quando gli organismi comunitari non lo autorizzeranno.*

*La formulazione letterale esclude quindi le associazioni attualmente già costituite. Tuttavia sembrerebbe facilmente eludibile la limitazione attraverso lo scioglimento e la successiva ricostituzione che la infelice disposizione non sembrerebbe impedire. Tale soluzione ha come conseguenza un' evidente e ingiustificata spesa notarile e amministrativa per i professionisti; i rinvii a Decreti ministeriali per l'introduzione di deroghe alla disciplina generale per la categoria dei medici convenzionati con il SSN impone un attento monitoraggio dell'attività dell'amministrazione e se possibile un'attività di assistenza nella elaborazione dei testi, specialmente per quello che dovrà disciplinare la limitazione del beneficio fiscale alle sole aggregazioni in cui "tutti" i professionisti dovranno esercitare l'attività "esclusivamente" nell'ambito della struttura associativa..*

*L'agevolazione sembrerebbe fruibile non necessariamente in occasione di un'unica spesa ma anche ripetutamente nel tempo. Ciò non impone la programmazione di un unico e complessivo investimento ma permette la dilazione temporale degli acquisti.*

*L'efficacia delle misure agevolative dovrà superare il vaglio della Comunità Europea che deve valutare l'opportunità del beneficio in quanto classificato tra i cosiddetti "aiuti di stato". Fino a quella data non è applicabile la disciplina. In circostanze analoghe l'autorizzazione comunitaria è stata rilasciata entro il semestre successivo alla richiesta.*

*Nel 1998 è stata introdotta una misura analoga al fine di incentivare gli investimenti delle imprese. Tale provvedimento fu però improvvisamente limitato e poi interrotto, in quanto si era trattato di una misura il cui mancato gettito fiscale non era prevedibile. In quella circostanza gli unici soggetti che effettivamente beneficiarono interamente della misura furono quelli che esaurirono l'investimento nei primi mesi di applicazione del beneficio. In questa circostanza poiché l'agevolazione è rivolta alla sola categoria dei professionisti, il mancato gettito sarà certamente più contenuto, tuttavia è raccomandabile esercitare il diritto all'agevolazione nel più breve tempo possibile dalla data di efficacia delle disposizioni.*

#### **TERMINE PRESENTAZIONE DICHIARAZIONE REDDITI Art. 1 comma 218**

Persones Fische esercenti attività di lavoro autonomo. Termine del 31 luglio per la presentazione esclusivamente in via telematica della dichiarazione dei redditi e della dichiarazione IRAP.

#### **PRESTAZIONI DI MEDICINA LEGALE Art. 1 comma 80**

**Soggetti Interessati:** Prestazioni professionali specifiche di medicina generale;

**Disposizione:** Applicazione IVA ordinaria 20%;

**Decorrenza:** 1 gennaio 2005

#### **ALIQUOTA D'IMPOSTA IRAP Art. 1, comma 50**

L'imposta è determinata applicando al valore della produzione netta l'aliquota ordinaria del 3,9% (in precedenza 4,25%).

#### **TICKET SANITARI articolo 2, commi da 376 a 378.**

Abolizione per il 2008 dei ticket sanitari aggiuntivi da 10 euro sulle visite specialistiche e la diagnostica. La copertura é indicata in 834 milioni di euro.

Per l'anno 2008 la quota di partecipazione al costo per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale per gli assistiti non esentati, di cui all'art. 1 comma 796 lettera p), primo periodo, della legge 27 dic. 2006 n. 296 è ABOLITA.

#### **CHIROPRACTICA art. 2 comma 355.**

Istituzione presso il ministero della Salute del registro dei "dottori in chiropratica" dove saranno iscritti i possessori del diploma di laurea magistrale in chiropratica o titolo equivalente. L'iscrizione è condizione per poter esercitare la professione sia nell'ambito del Ssn, sia in forma privata.

#### **CURE PALLIATIVE.**

Stanziati 150 milioni di euro per la realizzazione di strutture residenziali e per l'assistenza domiciliare dedicate alle cure palliative.

#### **DANNI DA TRASFUSIONI , vaccini e talidomide art. 2 commi da 361 a 365**

Stanziati, dal 2008, 180 milioni di euro annui aggiuntivi rispetto ai 100 già previsti per il 2007, per il risarcimento dei danni subiti a seguito di trasfusione, vaccinazioni e sindrome da talidomide.

#### **DETENUTI E ASSISTENZA SANITARIA art. 2 comma 283 e comma 284.**

L'assistenza sanitaria ai detenuti passa al Servizio sanitario nazionale e funzioni sanitarie svolte dal dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e da quello della giustizia minorile del ministero della Giustizia vengono trasferite al Ssn. Si completa così finalmente il riordino della medicina penitenziaria avviato con la legge 230 del 1999.

#### **EDILIZIA SANITARIA art. 2 comma 279 e 280.**

Arrivano 3 miliardi di euro in più rispetto al 2007 per l'ammodernamento delle strutture sanitarie, la costruzione di nuovi ospedali e servizi territoriali, il rinnovo delle tecnologie mediche, la messa in sicurezza delle strutture e la realizzazione di residenze sanitarie per gli anziani. Gli stanziamenti sono subordinati a verifiche sull'adozione di misure di efficienza energetica e di produzione di energia da fonti rinnovabili e di risparmio idrico.

#### **EDUCAZIONE CONTINUA IN MEDICINA art.2 comma da 357 a 360**

La gestione dei programmi di educazione continua in medicina rivolti al personale sanitario per l'aggiornamento e la formazione post laurea passa all'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali.

#### **FARMACI art. 2 commi 358-349-350-351 e comma 352**

Possibilità di riutilizzazione, da parte delle Asl, delle Rsa o di organizzazioni non lucrative, di medicinali ancora in corso di validità non utilizzati dal malato (deceduto o che ha abbandonato la terapia) al quale erano destinati. Le confezioni di medicinali in corso di validità, integre e ben conservate, in possesso di ospiti di residenze sanitarie assistenziali e delle famiglie nell'ambito dell'assistenza domiciliare possono essere riutilizzate negli stessi ambiti.

Divieto di prescrivere medicinali non registrati in Italia (o registrati, ma con una diversa indicazione terapeutica) se non siano disponibili almeno i dati favorevoli derivanti da sperimentazione clinica di fase II. L'efficacia di un farmaco non registrato, poi, ai fini del suo inserimento nell'elenco speciale che ne consente la prescrizione a carico del Ssn quando manchi una valida alternativa terapeutica tra i farmaci regolarmente in commercio, deve essere oggetto di una specifica valutazione da parte dell'Aifa.

#### **FONDO SANITARIO NAZIONALE**

Aumenta il Fondo sanitario nazionale, che passa dai 97,040 miliardi del 2007 ai 101,457 miliardi di euro del 2008, con un incremento di oltre 4,4 miliardi rispetto al 2007. Della quota, però, fanno parte anche i fondi per i rinnovi contrattuali del personale e per garantire una migliore erogazione delle prestazioni assistenziali a tutti i livelli e in tutti i servizi sanitari, dall'ospedale, alla medicina di famiglia e specialistica, per l'assistenza domiciliare e per la farmaceutica 2007

#### **MEDICI PRECARI art.2 comma 115.**

Medici e altri dirigenti sanitari del Ssn con contratti o incarichi di lavoro precari possano far valere gli anni di servizio prestati, come titolo ai fini dell'assunzione a tempo indeterminato. Fino a oggi anche un periodo di servizio di diversi anni a carattere precario non aveva riconoscimento tra i titoli valutabili ai fini dell'assunzione.

**RETE TRAPIANTOLOGIA art. 2 comma 307 e comma 308.**

Stanziati 700mila euro per potenziare la capacità di controllo e verifica della rete trapiantologia da parte dei Centri regionali per i trapianti.

**RICERCATORI art. 2 comma 316 e comma 317.**

Per combattere la "fuga dei cervelli" nella ricerca, sale dal 5 al 10%, per un totale di circa 81 milioni di euro, la quota di finanziamenti riservata ai ricercatori sanitari al sotto dei 40 anni.

**SANITÀ INTEGRATIVA**

Per ottenere i benefici fiscali previsti dalle norme, i fondi sanitari integrativi dovranno erogare obbligatoriamente anche le prestazioni odontoiatriche e quelle per i non autosufficienti. Un decreto Salute stabilirà il "pacchetto" minimo di prestazioni obbligatorie. Prevista anche l'estensione alle mutue territoriali delle norme sulla deducibilità ai fini fiscali dei contributi versati, già in vigore per i fondi sanitari di origine contrattuale. In tutti e due i casi la deducibilità viene ora condizionata alla fornitura di prestazioni integrative rispetto a quelle fornite dalSsn.

**SCREENING NEONATALI**

Stanziati 3 milioni per gli screening neonatali per patologie metaboliche ereditarie Terapia intensiva neonatale: Stanziati 7 milioni per il potenziamento e la realizzazione di nuove unità di terapia intensiva neonatale.

Elaborazione sintetica dello Studio Gnudi, consulente fiscale della FIMMG